REGIONE LAZIO

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l'Occupazione

Programma FSE+ 2021-2027 – Priorità 3 "Inclusione sociale" – Obiettivo specifico k) ESO4.11

Avviso pubblico per il sostegno al Servizio di psicologia scolastica e agli sportelli di ascolto nelle Istituzioni scolastiche e formative della Regione Lazio

Anni scolastici 2026/2027, 2027/2028 e 2028/2029

F.A.Q. – DOMANDE FREQUENTI

Risposte ai quesiti più frequenti sull'Avviso

Aggiornamento al 22 ottobre 2026

Premessa

Il presente documento raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sull'Avviso Pubblico per il sostegno al Servizio di psicologia scolastica e agli sportelli di ascolto nelle Istituzioni scolastiche e formative della Regione Lazio (Det. n. G11508 del 17/08/2026, come rettificata con Det. n. G12628 del 18/09/2026). Le FAQ sono ordinate per macrotema.

A. Requisiti di incompatibilità degli psicologi

A.1 – Il requisito sui rapporti con l'istituto è stato modificato?

Sì. Con Det. n. G12628 del 18/09/2026 il requisito «assenza di contratti di lavoro, anche pregressi, alle dipendenze dell'istituto presso cui lo sportello è attivato» è stato sostituito da «assenza di funzioni di docenza negli ultimi cinque anni nell'istituto presso cui lo sportello è attivato».

A.2 – Uno psicologo che è docente presso l'istituto in cui si attiva lo sportello può essere incaricato?

No. Lo svolgimento di funzioni di docenza nell'istituto, in corso o negli ultimi cinque anni, è ostativo all'incarico presso quell'istituto.

A.3 – Il requisito riguarda solo i contratti di lavoro subordinato?

Il requisito riguarda lo svolgimento di funzioni di docenza nell'istituto negli ultimi cinque anni, qualunque sia la tipologia contrattuale. Altri rapporti con l'istituto non riconducibili alla docenza non sono ostativi.

A.4 – Gli psicologi che hanno già operato nello sportello dell'istituto con contratto di prestazione d'opera (ad es. nel precedente Avviso) possono essere nuovamente incaricati?

Sì, se non hanno svolto funzioni di docenza nell'istituto negli ultimi cinque anni e sono in possesso degli altri requisiti. L'incarico deve comunque essere conferito con le procedure di selezione previste dall'art. 3.

A.5 – Uno psicologo docente di ruolo può essere incaricato in un istituto diverso da quello in cui insegna?

Sì, se non ha svolto funzioni di docenza in quell'istituto negli ultimi cinque anni e possiede gli altri requisiti, fermo restando il rispetto della disciplina sulle incompatibilità e autorizzazioni del personale docente.

A.6 – Uno sportello già gestito da docenti interni iscritti all'Albo può essere finanziato?

Non con gli stessi docenti. L'istituto può candidarsi sull'Azione 1 (rafforzamento dei servizi esistenti) avvalendosi di psicologi in possesso di tutti i requisiti.

B. Requisiti professionali degli psicologi

B.1 – Quali requisiti devono possedere gli psicologi?

Regolare iscrizione all'Albo da almeno tre anni; esperienza pregressa di almeno tre anni complessivi in ambito scolastico e in età evolutiva; assenza di funzioni di docenza negli ultimi cinque anni nell'istituto presso cui lo sportello è attivato (art. 3, come rettificato).

B.2 – Se il servizio è affidato a un'associazione o cooperativa, i requisiti devono essere posseduti da tutti gli psicologi impiegati?

Sì. I requisiti devono essere posseduti da ciascuno psicologo le cui ore sono erogate, registrate e certificate in piattaforma. Non sono ammessi professionisti privi dei requisiti, neppure in affiancamento a un responsabile.

B.3 – Il requisito dei tre anni di iscrizione all'Albo è derogabile?

No. I requisiti dell'art. 3 non sono derogabili. Professionisti che non li possiedono non possono svolgere ore finanziate dall'Avviso.

B.4 – Chi verifica il possesso dei requisiti e con quale documentazione?

L'istituzione scolastica/formativa, in sede di selezione, sulla base del CV reso ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della documentazione che comprova le esperienze dichiarate. CV e documento d'identità sono conservati dal beneficiario e resi disponibili in caso di controlli (art. 16).

C. Contributo, costo standard e rendicontazione

C.1 – Come è calcolato il contributo?

Con un'Unità di Costo Standard (UCS) di 50 € per ora erogata, registrata e certificata in piattaforma (art. 14). L'importo massimo annuo è di 7.200 € (144 ore) per istituzioni o reti con meno di 300 studenti e di 14.400 € (288 ore) per istituzioni o reti con 300 o più studenti (artt. 3 e 8).

C.2 – L'importo forfettario di 5 € non corrisponde al 15% di 45 €: si tratta di un refuso?

No. L'art. 14 prevede un tasso forfettario «fino al 15%» del costo del personale. 5 € corrispondono all'11,1% di 45 €, quindi entro il limite. L'UCS complessiva è di 50 €/ora.

C.3 – Il compenso dello psicologo deve essere necessariamente di 45 € l'ora?

Il contributo è determinato in base all'UCS di 50 €/ora. Il compenso del professionista è definito dall'istituzione nella procedura di selezione e nella convenzione; si raccomanda di assumere come riferimento il costo orario di 45 € lordi omnicomprensivi indicato all'art. 14, nel rispetto della normativa sull'equo compenso. In nessun caso è riconosciuto un importo superiore a 50 € per ora erogata.

C.4 – Occorre rendicontare le spese effettivamente sostenute?

No. Trattandosi di costo standard, non è richiesta la presentazione di giustificativi di spesa. Occorre documentare le ore erogate (registrate e certificate in piattaforma), le attività svolte (rapporto intermedio e relazione finale) e le procedure di selezione o affidamento (artt. 15 e 16).

C.5 – Come può essere utilizzata la quota forfettaria di 5 €?

La quota di 5 € è parte dell'UCS (art. 14) e copre i costi di gestione ed erogazione sostenuti dall'istituzione; non deve essere giustificata con documenti di spesa. L'istituzione può avvalersi anche di servizi di supporto amministrativo, acquisiti nel rispetto delle norme sugli acquisti, purché ciò non configuri delega della gestione del progetto (art. 13): restano in capo all'istituzione atti, procedure di selezione e tutti gli adempimenti in piattaforma.

C.6 – Come viene erogato il contributo?

Per ciascuna annualità: I anticipo del 60% all'avvio delle attività; II anticipo del 20% dopo la rendicontazione del 30% del monte ore; saldo dopo la domanda di rimborso finale e le verifiche. È possibile richiedere l'intero contributo a saldo. I soggetti di diritto privato devono presentare una fideiussione per l'anticipo (art. 15).

D. Presentazione delle candidature e piattaforma

D.1 – Quando si possono presentare le candidature?

Dalle ore 9:00 del 22/10/2026 alle ore 17:00 dell'01/12/2026, come stabilito dalla Det. n. G12628 del 18/09/2026.

D.2 – Come si presenta la candidatura?

Esclusivamente tramite la piattaforma https://voucher.regione.lazio.it/sportelliascolto, con accesso SPID/CIE. Vanno trasmessi: domanda generata dalla piattaforma firmata digitalmente; atto unilaterale di impegno; documento di identità del legale rappresentante (di tutti i componenti, in caso di rete); eventuali deleghe; per le reti, le dichiarazioni dei componenti e la dichiarazione di intenti (art. 9). La mancanza o l'incompletezza di un documento è motivo di esclusione.

D.3 – È disponibile un manuale operativo?

La piattaforma contiene una guida operativa interna che accompagna l'utente nelle fasi di compilazione e trasmissione. L'eventuale manuale operativo sarà oggetto di successiva pubblicazione.

D.4 – A chi si possono inviare richieste di chiarimento?

All'indirizzo sportellidiascolto@regione.lazio.it (art. 25).

D.5 – Per le annualità successive occorre ripresentare la candidatura?

No. Le istituzioni ammesse confermano il proprio interesse tramite la piattaforma, dichiarando il mantenimento dei requisiti e aggiornando la documentazione, senza nuova valutazione (artt. 7 e 9).

E. Soggetti proponenti, reti e numero di proposte

E.1 – Chi può presentare la candidatura?

Le Istituzioni scolastiche statali e paritarie (primarie e secondarie di I e II grado), le Istituzioni formative che erogano percorsi IeFP validi per l'assolvimento del diritto-dovere e le Reti tra tali istituzioni, con sede legale/operativa nel Lazio (art. 4).

E.2 – Quante proposte può presentare ciascun proponente?

Una sola proposta per ciascuna annualità. La presentazione di più proposte nella stessa annualità comporta l'esclusione di tutte le proposte del proponente (art. 9).

E.3 – Un ente con più sedi, ciascuna con un proprio codice meccanografico, può presentare più proposte?

Sì. Può essere presentata una proposta per ciascun codice meccanografico, con monte ore e importo massimo calcolati sul numero di studenti della singola sede. Più proposte riferite allo stesso codice meccanografico nella stessa annualità comportano l'esclusione.

E.4 – Le istituzioni in rete devono appartenere allo stesso ambito territoriale?

Sì, per le istituzioni scolastiche. La rete può comprendere al massimo 5 istituzioni e le istituzioni scolastiche che ne fanno parte devono ricadere nello stesso ambito territoriale, come definito dal Decreto del Direttore Generale dell'USR Lazio n. 37 del 3 marzo 2016 (28 ambiti). La capofila accentra candidatura, selezione del professionista e gestione amministrativa (art. 4).

E.5 – Il requisito dello stesso ambito territoriale si applica alle Istituzioni formative IeFP?

No. Gli ambiti territoriali definiti dal D.D.G. USR Lazio n. 37/2016 riguardano le istituzioni scolastiche. Le Istituzioni formative IeFP, che presentino la candidatura singolarmente o in rete, non sono soggette a tale requisito. Nelle reti miste, il requisito si applica alle sole istituzioni scolastiche, che devono appartenere al medesimo ambito territoriale.

E.6 – Gli enti accreditati solo per la formazione post diritto-dovere o superiore possono partecipare, anche in rete?

No. Le reti possono essere costituite solo tra Istituzioni scolastiche e Istituzioni formative che erogano percorsi IeFP validi per l'assolvimento del diritto-dovere.

E.7 – Per le reti, il monte ore si calcola sul totale degli studenti?

Sì. La soglia di 300 studenti si applica alla scuola/istituto formativo o alla rete nel suo complesso (artt. 3 e 8).

F. Selezione dei professionisti e affidamento del servizio

F.1 – Come devono essere individuati gli psicologi?

Con procedure di selezione idonee: incarichi ai sensi dell'art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.Lgs. 165/2001 e dei regolamenti dell'istituzione, oppure affidamento del servizio a operatori economici ai sensi del D.Lgs. 36/2023. I soggetti non pubblici adottano procedure ispirate a trasparenza, pubblicità e parità di trattamento (art. 3).

F.2 – Il servizio può essere affidato a un'associazione o a una cooperativa? In tal caso la scuola deve acquisire i CV degli psicologi?

Sì, il servizio può essere affidato nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 (artt. 3 e 13). L'istituzione resta beneficiaria e responsabile e cura direttamente tutti gli adempimenti in piattaforma. Tutti gli psicologi impiegati devono possedere i requisiti dell'art. 3: l'istituzione acquisisce dall'ente i nominativi degli psicologi, i relativi CV resi ai sensi del D.P.R. 445/2000 e i documenti d'identità, verifica i requisiti e conserva la documentazione ai fini dei controlli (artt. 12, 15 e 16). Eventuali sostituzioni di professionisti vanno preventivamente comunicate all'istituzione, che verifica i requisiti del subentrante.

F.3 – Un soggetto terzo (ente territoriale, consorzio, società partecipata o in house) può svolgere la selezione degli psicologi per conto del proponente?

La selezione del professionista è funzione del proponente (art. 4) e non può essere delegata a terzi (art. 13). Soggetti terzi possono fornire supporto tecnico (schemi di avviso, criteri, supporto all'istruttoria), fermo restando che l'indizione della procedura, l'approvazione degli esiti e la sottoscrizione della convenzione restano atti del proponente, unico soggetto che contrattualizza i professionisti e opera in piattaforma. Più istituzioni possono gestire in comune le procedure costituendo una Rete con capofila.

F.4 – Con gli psicologi va sottoscritto un contratto specifico?

Sì, una convenzione redatta sulla base dello schema-tipo messo a disposizione in piattaforma (art. 3).

F.5 – Le istituzioni possono avvalersi del supporto dell'Ordine degli Psicologi?

Sì, degli strumenti e del supporto messi a disposizione dall'Ordine degli Psicologi del Lazio nell'ambito della collaborazione con la Regione (art. 3).

G. Azioni finanziabili e integrazione con servizi esistenti

G.1 – Qual è la differenza tra Azione 1 e Azione 2?

L'Azione 1 rafforza servizi di psicologia già presenti e attivi; l'Azione 2 attiva nuovi presidi dove non sono ancora presenti. Il proponente sceglie una delle due azioni (art. 3).

G.2 – Uno sportello già finanziato con altre risorse può accedere al contributo?

Sì, sull'Azione 1. Gli interventi devono essere integrativi e non sostitutivi: le ore finanziate dall'Avviso devono essere aggiuntive rispetto a quelle già assicurate con altre risorse, senza doppio finanziamento delle stesse ore.

G.3 – Entro quando devono partire le attività?

Entro 30 giorni dalla notifica dell'ammissione a finanziamento e comunque in tempo utile per aprire lo sportello entro gennaio 2027, comunicando in piattaforma calendario, locali dedicati e professionista incaricato (art. 12).

G.4 – Dove deve essere attivato lo sportello?

In locali individuati all'interno del plesso scolastico e dedicati all'attività, con giorni e orari di apertura specifici (art. 3).